



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DECISIONE

Il giorno 21 gennaio 2026, presso la sede della FIDAF in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, alle ore 17:30, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente, Avv. Ottorino Giugni, componente, Avv. Marco Bernardini, Componente. È presente, altresì, il Segretario della Corte Sportiva di Appello, Dott. Filippo Pepi.

La Corte Sportiva di Appello,

VISTO

il "Reclamo ex art. 58, comma 5, del Regolamento Giustizia FIDAF", rubricato "*Procedimento speciale avverso la omologazione dei risultati*", presentato dalla Società Blue Storm AFT in data 20 gennaio 2026, avverso la decisione del Giudice Sportivo FIDAF, emessa e pubblicata in data 19 gennaio 2026 con cui irroga la sconfitta della gara Blue Stars vs Seamen Milano U15 del 18 gennaio 2026, nei confronti della Società Blue Stars con il punteggio di 0-8;

RITENUTO

- Che il reclamo *de quo* così come proposto e cioè ex art. 58 Reg. Giust., comma 5, ha ad oggetto – come detto – il "*procedimento speciale avverso l'omologazione dei risultati*";
- Che, tale reclamo per la non-omologazione del risultato doveva essere rivolto al medesimo Giudice Sportivo con istanza dell'interessato ex art. 53 – Reg. Giust. e non già direttamente alla Corte Sportiva d'Appello che – se del caso – doveva essere investita della vicenda solo successivamente;
- Che la Corte Sportiva d'Appello, entrando nel merito della fattispecie, rileva che la domanda non appare meritevole di accoglimento in quanto non risulta provata.

Infatti, a fondamento della stessa parte ricorrente afferma che: "*il superamento del tempo regolamentare non è in alcun modo imputabile a negligenza, omissione o carenza organizzativa della società ospitante, bensì a circostanze esterne ed imprevedibili, riconducibili esclusivamente alla gestione del servizio di emergenza sanitario*".

La reclamante, tuttavia, non dimostra le "*circostanze esterne ed imprevedibili*" con ogni conseguenza del caso: fermo il postulato che grava in capo alla società ospitante qualsiasi evento impeditivo del "normale" svolgimento della gara, si rileva che non risulta prodotta unitamente al reclamo, alcuna dichiarazione dell'ente di appartenenza dell'ambulanza, che attesti che "il ritardo sia dovuto a forza maggiore". A tal proposito il Collegio sottolinea, altresì, che – nel caso di specie – anche la "scelta" imputata all'Ambulanza, di dirigersi verso un pronto soccorso oppure un altro, non può esser valutata *sic et simpliciter* quale circostanza esterna ed imprevedibile.

per tutto quanto sopra VISTO e RITENUTO, la Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026

Avv. Paola di Vincenzo,
Presidente

Avv. Ottorino Giugni,
Componente

Avv. Marco Bernardini,
Componente